

Roma 29-9-2015

Per A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione
All'attenzione dell'Ufficio vigilanza sugli obblighi della trasparenza

p.c. Al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Dott. Raffaele Cantone

Inviata via PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Segnalazione sulla mancanza pubblicazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito di ENPAM e dei dati riguardanti gli stipendi dei componenti del C.d.A. dell'ENPAM e delle società partecipate.

Gentile Direttore dell'Ufficio vigilanza sugli obblighi della trasparenza,

Le scrivo, in qualità di parlamentare della Repubblica Italiana, per segnalare alcune anomalie in merito all'obbligo di trasparenza che l'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) deve osservare in base alla normativa vigente ed in particolare ai sensi:

- 1) dell'art. 1, comma 60, della L. n. 190 del 2012;
- 2) dell'art. 11 del D.lgs. n. 33 del 2013;
- 3) dell'art. 1, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri **enti di diritto privato in controllo pubblico** diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile.

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, prevede l'esercizio della vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero del tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, tra i quali è ricompreso il citato ENPAM.

Ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, lo Statuto dell'Enpam, così ogni successiva modifica, è approvato e adottato con apposito decreto interministeriale dei sopra citati dicasteri.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'iscrizione e la contribuzione alla Fondazione **sono obbligatorie per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri**, di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Ai sensi dell'art. 18 c. 4 dello Statuto vigente dell'ENPAM le deliberazioni concernenti i regolamenti e le relative modificazioni, concernenti le direttive ed i criteri per l'attuazione dei regolamenti dei Fondi di previdenza gestiti dalla Fondazione nonché quelle relative alle direttive generali in materia di organizzazione e gestione contabilità per il funzionamento della Fondazione sono trasmesse alle Amministrazioni vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Le norme sopra citate valgono ad inquadrare l'ENPAM tra gli **enti di diritto privato in controllo pubblico**, giacché soddisfano i requisiti indicati nella Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», ancorché nella medesima delibera al paragrafo 3.2 le casse di previdenza dei liberi professionisti siano collocate nella “*categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni*”

Il Consiglio di Stato ha rilevato (sent. del 28 novembre 2012, n. 6014; sent. del 1 ottobre 2014 n. 4882), “*la trasformazione operata dal d.lgs. n. 509 del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico: è a tale attività, e alla connessa rilevanza, che si correlano il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti, anche in considerazione che il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali.*”

L'ENPAM è un ente di diritto privato in controllo pubblico, vigilato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'economia e delle finanze, come tale deve sottostare agli obblighi della legge n.190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, di cui il comma 15 dell'articolo 1 recita:

“Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, (...) e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di accessibilità, completezza e semplicità di consultazione (...)"

Nel sito web di ENPAM non è rintracciabile la sezione "Amministrazione trasparente", né è reperibile il nome del responsabile della trasparenza.

La Fondazione ENPAM ha suoi organi statutari: l'Assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei sindaci. Dal sito web dell'ENPAM alla voce «quanto costano gli organi collegiali dell'Enpam» si evince che fino all'anno 2012, solo per l'indennità di carica al presidente dell' ENPAM sono stati erogati 105.300 euro. Non sono reperibili i dati per l'anno 2014.

L'articolo 5 del D.lgs 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", prevede: al comma 1: "l'obbligo previsto (..) in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi"; al comma 2: "la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione (..)".

Le chiedo, in base alla normativa e alle norme sopra citate, di verificare la sussistenza degli obblighi di pubblicazione:

1. della sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web di ENPAM e dei dati relativi a tutti i compensi percepiti dal presidente e da ciascun componente del consiglio di amministrazione;
2. dei dati riconducibili ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione di carica;
3. dei dati riferiti ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione di altri incarichi, anche presso privati e relativi a compensi a qualsiasi titolo percepiti.

Le chiedo, inoltre, verificare la sussistenza degli obblighi di pubblicazione delle notizie relative ai compensi percepiti in qualità di componente di organi di società, ovvero anche per le società che gestiscono i Fondi controllati da ENPAM o partecipati dallo stesso ente.

Cordiali saluti.

Giulia Grillo
Capo Gruppo M5S in Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati